

OGGETTO: APPROVAZIONE TAVOLA DI CORRISPONDENZA FRA L'INDICE GENERALE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DI CUI ALL'ALLEGATO I DELL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 922/2017, E I CORRISPONDENTI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) DELL'ATTO REGIONALE MEDESIMO.

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1- sexies (introdotto dall'articolo 17-bis decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), dispone che: *"Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo"*,
- che al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti, tale accordo è stato assunto in sede di Conferenza unificata Stato -Regioni lo scorso 20 ottobre 2016, in cui si è concordato che i Comuni sono tenuti a conformare il proprio regolamento edilizio al regolamento edilizio-tipo, di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001 citato;
- che la Regione Emilia Romagna, con la propria legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (*Semplificazione della disciplina edilizia*), modificata dalla legge regionale 23 giugno 2017, n. 12, in vigore dal 1 luglio 2017, ha disposto, all'articolo 2-bis (*Uniformazione della disciplina edilizia*) un obiettivo volto ad uniformare, su tutto il territorio regionale, la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di:
 - a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, DPR 380/2001;
 - b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della medesima legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);
 - c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

- che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 922 del 28/6/2017 ha approvato l'Atto di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia contenente, fra l'altro, all'Allegato I, lo schema di regolamento edilizio-tipo;
- che l'art. 2, comma 2, lettera b) dell'Atto di coordinamento sopracitato, nel prevedere l'adeguamento da parte dei Comuni del proprio Regolamento Urbanistico Edilizio allo schema di regolamento edilizio tipo citato, consente, in via transitoria, la loro conformazione mediante l'integrazione, in testa al RUE stesso, di una Tavola di corrispondenza fra i rispettivi articoli;
- che la Regione ha assegnato ai Comuni un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione DGR 922/2017, per adeguare i Regolamenti ai disposti contenuti nella deliberazione stessa e negli allegati (*Allegato I – "Schema di regolamento edilizio tipo"; Allegato II "definizioni tecniche uniformi"*);

Considerato:

- che il Comune di Bentivoglio ha già il RUE conforme al dettato della legge regionale n. 20/2000, e che lo stesso deve essere conformato alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo, contenuto nell'atto regionale di coordinamento tecnico, per la semplificazione e l'uniformazione della disciplina edilizia, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/6/2017 richiamata, ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della LR 15/2013, attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento che modifichi o abroghi le disposizioni regolamentari non compatibili;
- che in caso di mancato recepimento di tali contenuti nel termine sopra previsto, troveranno diretta applicazione le disposizioni previste nell'atto regionale, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatto salvo il caso di un intervento edilizio per il quale, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il rilascio dello stesso;
- che la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), s.m. e i. in particolare l'articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), aggiunto dalla legge regionale n. 15/2013, che, al comma 2 prevede che: *"Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione"* (principio di non duplicazione delle disposizioni esistenti);
- che alla luce dei principi di cui al punto precedente, e di quanto riportato all'art. 1.2 della Parte prima dell' *"Atto di coordinamento tecnico regionale per l'esemplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18 bis, comma 4 della L.R. 20/2000)*, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 994/2014, il Comune di Bentivoglio con delibera consiliare n. 12 del 25/02/2015 ha adottato apposito provvedimento ricognitivo delle previsioni del RUE che hanno cessato di produrre i loro effetti, con il rinvio alle norme sovraordinate sostitutive;

- che con delibera consiliare n.28 del 24/7/2017 è stata adottata apposita variante al RUE (variante n°8/2017) con la quale, fra l'altro, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato Atto di coordinamento tecnico regionale D.G.R. n. 994/2012, sono stati adeguati i relativi articoli, mediante la loro modifica, cassazione, o rinvio alle norme sovraordinate, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata. Tale variante, a seguito della conclusione dell'iter istruttorio, è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale, ai punti precedenti della presente seduta;

Rilevata pertanto la necessità di recepire le disposizioni contenute nella citata DGR 922 del 2017, attraverso una deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 15/2013 modificata dalla LR 12/2017 volta, appunto, a conformare l'attuale Regolamento Urbanistico Edilizio all'indice dello schema di Regolamento Edilizio-tipo sopracitato;

Valutata, tuttavia la necessità di intervenire in via provvisoria, nell'attuale fase, in attesa della compiuta riorganizzazione dei contenuti dell'attuale Regolamento urbanistico edilizio, nell'ambito dell'adozione degli strumenti urbanistici previsti dalla nuova legge regionale in via di approvazione, avvalendosi della metodologia indicata all'art. 2 comma 2 lett. b) della DGR richiamata mediante l'integrazione, in testa all'attuale RUE, di una Tavola di corrispondenza che riproduca l'indice generale del Regolamento Edilizio tipo e riporti, per ognuna delle Parti, dei Titoli e dei Capi previsti dal medesimo schema, le corrispondenti sezioni ed articoli dell'attuale Regolamento urbanistico edilizio;

Assunto che la Tavola di Corrispondenza è stata redatta nel seguente modo:

- a) per la prima parte dell'indice del Regolamento Edilizio-tipo, sono richiamati, oltre ai corrispondenti articoli di rinvio del Regolamento Urbanistico Edilizio, anche i riferimenti alle norme vigenti sovraordinate e direttamente operanti, come indicato nel documento Allegato I alla delibera regionale;
- b) per la seconda parte, vengono individuati i riferimenti agli articoli corrispondenti del Regolamento Urbanistico Edilizio o, comunque, ad altre fonti normative di riferimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai Responsabile del Settore Edilizia Privata – Arch. Natascia Franzoni

Per i motivi riferiti in premessa, e qui integralmente richiamati;

DELIBERA

1. di recepire lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I della Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/6/2017 ed approvare l'allegata "Tavola di corrispondenza, quale l'integrazione del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lett. b) della DGR 922/2017 sopra richiamata. Tavola allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
2. di dare atto che successivamente alla entrata in vigore della nuova legge regionale in via di approvazione, si procederà alla compiuta riorganizzazione delle norme regolamentari di propria competenza secondo la

struttura generale uniforme indicata nello schema di Regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi.